

AGGIORNAMENTO FAQ V BANDO DEL 29 LUGLIO 2022

Quesito 39 (Inserito in sezione 3 “Interventi e spese ammissibili”)

Si richiede se diversi distinti beneficiari possano candidare progetti di R&S in uno stesso contratto di filiera.

R: Non si ravvisano motivi ostativi nel presentare singoli progetti con investimenti esposti in tabella 4A.

Ad integrazione del riscontro fornito, si ricorda che qualora il programma contenga un unico progetto di ricerca e sviluppo, questo non potrà essere frazionato in più progetti per eludere i limiti tabellari.

Quesito 254 (Inserito in sezione 3 “Interventi e spese ammissibili”)

I costi generali (studi di fattibilità, direzione lavori, progettazioni ingegneristiche, ecc.) delle Tabelle 1A e 2A e i costi per la ricerca contrattuale e servizi di consulenza della Tabella 4A sono da considerarsi al pari degli interventi immateriali e quindi necessitano di tre preventivi in concorrenza, in fase di presentazione della proposta definitiva?

R: I costi generali sopra indicati, in quanto costi preliminari alla presentazione della domanda di agevolazione e vincolati ad una percentuale massima del 12%, non prevedono la presentazione dei tre preventivi in concorrenza.

Ad integrazione del riscontro fornito, si specifica che le spese a valere sulla tabella 4A non sono soggette al limite del 12% e sono riconosciute solo se direttamente imputabili al progetto nonché se coerenti e connesse alle finalità dell’investimento di ricerca e sviluppo.

Quesito 304 (Inserito in sezione 4 “Agevolazioni concedibili”)

Un’azienda che partecipa ad una filiera, es. carne, può partecipare anche ad un’altra filiera, es. olio? Naturalmente con progetti di investimento diversi e specifici al tipo di filiera.

R: Si rimanda alla FAQ n. 220.

Quesito 305 (Inserito in sezione 3 “Interventi e spese ammissibili”)

Un’azienda agricola che intende realizzare anche un impianto di trasformazione, deve presentare il progetto come investimenti di cui alla Tabella 1 A (Aiuti agli investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria) ed investimenti con riferimento alla Tabella 2 A (Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli) visto che l’attività che avvierà ricade all’interno delle attività agricole come da art. 2135 del codice civile qual è il limite minimo di investimenti? Visto, inoltre, che questo investimento ricade nelle attività agricole come da codice civile richiamato la richiesta può essere presentata solo come riferimento alla Tabella 1A?

R: Gli interventi devono essere allocati nel rispetto della tipologia di investimento come descritta in ciascuna Tabella di cui all'Allegato A del Decreto. Pertanto, un soggetto che possiede i requisiti di cui all'art. 3 comma 2 dell'Avviso, qualora sia per esempio un imprenditore agricolo ma intenda effettuare un investimento nell'ambito della trasformazione di prodotti agricoli, deve collocare l'investimento all'interno della Tab. 2A e deve, pertanto, rispettare i corrispondenti limiti di investimento di cui alla Tabella 1 dell'articolo 6 comma 4 dell'Avviso.

Quesito 306 (Inserito in sezione 3 “Interventi e spese ammissibili”)

È possibile rendicontare i lavori in economia o eventuali costi standard per gli investimenti della Tabella 1A?

R: I lavori in economia non sono considerati ammissibili in quanto non regolati da modalità tracciabili. Inoltre, la normativa di riferimento non utilizza quale modalità di rendicontazione il costo standard ma esclusivamente il costo reale.

Quesito 307 (Inserito in sezione 9 “Avvio avanzamento e ultimazione degli interventi”)

La durata massima del progetto di filiera quanti mesi è? e, quello della ricerca deve avere la stessa scadenza o può essere di durata maggiore?

R: Si rimanda alla FAQ n. 36

Quesito 308 (Inserito in sezione 4 “Agevolazioni concedibili”)

In riferimento al vostro Quesito 38 e collegati siamo a segnalare che delle medesime FAQ erano state poste anche nel IV Bando dei Contratti di Filiera come di seguito riportate:

Quesito 126 D: Secondo il D.M. n. 1192 del 08.01.2016 articolo 8 cumulabilità dell'aiuto punto 11, gli aiuti concessi dal Bando dei Contratti di filiera e di distretto possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto di Stato, compresi gli aiuti “de minimis”, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, purché tale cumulo non porti al superamento dell'intensità di aiuto stabilita, per ciascun tipo di aiuto, considerando, inoltre, i recenti chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate sul credito d'imposta industria 4.0, in cui l'ADE ha confermato che per investimenti in beni strumentali l'agevolazione è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto anche conto della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto, valutando anche una recente risposta (n. 508/2021) fornita sempre dall'ADE, in cui è stato indicato in modo esplicito la natura di non aiuto del suddetto credito d'imposta, considerando quindi uno strumento di fiscalità generale non configurabile come aiuto di Stato, siamo giunti alla conclusione che per la sua natura il credito d'imposta possa essere cumulato con altre agevolazioni. Riteniamo infatti che proprio la natura di sostegno fiscale generalizzato, non qualificabile come aiuto di Stato, che da molte fonti (compresa l'ADE) viene riconosciuto al credito d'imposta industria 4.0 attribuisca alla Risoluzione ADE n. 508/2021, che specificamente è riferita al cumulo di detto credito con i contributi del C. di Sviluppo, una portata generale, applicabile ad ogni effetto anche alle provvidenze dei C. di Filiera e di Distretto. In altri termini, basandosi sui medesimi presupposti (espressa ammissione del cumulo con altri aiuti fino

alla concorrenza del 100% della spesa prevista dalla normativa sul credito d'imposta e natura di non aiuto del Credito stesso, che esclude il presupposto di limitarne il beneficio cumulato entro la ESL massima prevista dalle regole sugli aiuti di Stato applicabili, ma estendendo la cumulabilità fino a concorrenza dell'intero costo del bene), la citata risoluzione dell'ADE possa applicarsi per piena analogia ai benefici dei C. di Filiera e di Distretto. Premesso questo si chiede che venga chiarito in modo inequivocabile, la possibilità di cumulo delle due agevolazioni (Contratti di Filiera e di Distretto e Credito d'imposta industria 4.0) fino al raggiungimento del costo totale del bene.

R: Le risposte fornite dall'Ufficio attraverso il presente strumento interpretativo attengono esclusivamente all'orientamento riferito alla normativa dei Contratti di Filiera e di Distretto. In nessun caso, l'ausilio interpretativo fornito dall'Ufficio può estendersi e/o considerarsi definitivo su argomenti che investono fattispecie che esulano dal campo applicativo della suddetta normativa. Nel caso di specie, la normativa richiamata e segnatamente l'art. 8.11 del D.M. 1192 dell'8 gennaio 2016, regola la sola ipotesi del cumulo delle agevolazioni quando queste sono considerate aiuti di Stato. In siffatta ipotesi, è necessario verificare se non sussistono limiti imposti dalla normativa dell'agevolazione posta a confronto. Nel senso che la previsione di poter cumulare le agevolazioni deve essere espressamente riconosciuta per l'una e per l'altra agevolazione. Laddove, al contrario, l'agevolazione non configura aiuto di Stato in ragione dei criteri stabiliti dalla normativa europea secondo l'interpretazione fornita dall'Agenzia delle Entrate del conseguente regime fiscale applicabile, il limite del cumulo di agevolazione è costituito dal valore del costo del bene.

Quesito 128 D: Nell'ipotesi della cumulabilità dell'agevolazione fiscale con le agevolazioni dei CdF, rimane da verificare che non sia superata l'intensità massima di aiuto stabilita, in questo caso del 50%. Come possiamo verificare questo aspetto? Viceversa occorre chiarire come calcolare il cumulo nel caso di concorrenza del valore del bene.

R: In relazione agli stessi costi ammissibili, il cumulo delle agevolazioni si inquadra in due fattispecie distinte. La prima, in cui il cumulo avviene tra un'agevolazione qualificata come aiuto di Stato e un'altra, che, per la sua applicazione generale e non particolare d'accesso al beneficio, non è considerata un aiuto di Stato; la seconda, in cui, le due agevolazioni sono qualificate come aiuto di Stato. Nel primo caso, secondo l'autorevole interpretazione fornita dall'Agenzia delle Entrate sulla natura degli incentivi fiscali previsti dalla legge di Bilancio 2020 - nel caso di specie indicati nella misura fissa del 65% - essendo gli stessi non qualificati come aiuti di Stato, il cumulo è ammesso nel limite massimo rappresentato dal costo sostenuto. A titolo di esempio, prendendo a parametro l'intero costo sostenuto (100%), il credito d'imposta (65%) e l'intensità massima di aiuto per i Contratti di Filiera (50% nel caso prospettato), il beneficiario potrà usufruire dell'aiuto di Stato nella misura massima del 35% ($65\% + 35\% = 100\%$), poiché il cumulo delle agevolazioni supera l'intero costo sostenuto ($65\% + 50\% = 115\%$). Nel secondo caso, l'art. 8 del D.M. n. 1192 dell'8 gennaio 2016 consente il cumulo con qualsiasi altro aiuto di Stato, a condizione che il cumulo delle agevolazioni non porti al superamento dell'intensità di aiuto stabilita per ciascun tipo di aiuto nell'Allegato A al suddetto Decreto. Pertanto, per il calcolo del cumulo si deve tener conto dell'agevolazione concessa al soggetto beneficiario, con riferimento sia al contributo in conto capitale, sia al finanziamento agevolato; tenendo conto in linea generale, per il primo, della tabella 1 di cui all'art. 6.4 dell'Avviso n. 60690 del 10 agosto 2017, per il secondo, della previsione di cui all'art. 6.7 dell'Avviso. Nello specifico, trattandosi di un singolo costo, il calcolo dell'agevolazione può essere compiuto sommando alla percentuale - specifica per tipologia di investimento localizzazione e natura del soggetto beneficiario - di cui alla tabella 1 dell'art. 6.4 dell'Avviso, la

percentuale stimata allo stato in via prudenziale pari al 2,5% per la quota di finanziamento agevolato. L'eventuale altro aiuto di Stato, pertanto, potrà essere cumulato fino al raggiungimento del differenziale tra l'intensità massima stabilita nell'Allegato A del Decreto e l'agevolazione effettivamente concessa al soggetto beneficiario come sopra calcolata.

Essendo stata data una risposta positiva in termini di cumulo, considerando che il regime d'aiuto del IV Bando è il medesimo del V, si chiede che venga confermata siffatta interpretazione. Si consideri inoltre che nelle risposte alle consultazioni del V Bando è stata data una risposta affermativa in termini di cumulabilità tra Industria 4.0 e le agevolazioni di Contratti di Filiera.

R: L'Agenzia delle Entrate con la risposta ad Interpello n.157/2021 ha evidenziato come il credito d'imposta per investimenti introdotto dalla Legge di Bilancio per il 2020 (proposto nuovamente nella Legge di Bilancio per il 2021) sia una misura di carattere generale che non interferisce con altre misure agevolative qualificabili come "aiuti di Stato".

Con la risposta ad Interpello n.508/2021, ha poi affermato la cumulabilità, per il medesimo investimento effettuato, del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e dei contributi maturati nell'ambito dei contratti di sviluppo di cui al D.M. 9 dicembre 2014, sempre a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per l'investimento.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze con la Circolare n.33 del 31 dicembre 2021 ha fornito, tra le altre, indicazioni in relazione al concetto di cumulo delle misure agevolative, affermando che la possibilità di cumulare le risorse è "prevista e consentita" nell'ambito del PNRR dall'art.9 del Regolamento (UE) 2021/241 dove viene stabilito che "Il sostegno nell'ambito del dispositivo si aggiunge al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione" e che "vale anche per la misura PNRR Transizione 4.0 che prevede la concessione di un credito d'imposta per le imprese che investono in tecnologie 4.0 e in Ricerca e sviluppo". Pertanto, laddove l'investimento rientrante nei crediti di imposta finanziati con il PNRR risultasse in parte incentivato da altre risorse pubbliche, sarà ammesso il cumulo con il credito d'imposta esclusivamente per la parte di costo non finanziata con altre risorse pubbliche e sempre nei limiti del 100% del costo. Sulla base delle indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, si ritiene che anche nel caso dei Contratti di Filiera il beneficiario che accede ad un'agevolazione a valere sull'Avviso n. 182458 del 22 aprile 2022, nei limiti dell'intensità di aiuto massima ivi disciplinata, potrà richiedere per le medesime spese anche il credito di imposta nella misura massima che tale strumento consente, ovvero fino al raggiungimento del costo sostenuto.

Quesito 309 (Inserito in sezione 3 "Interventi e spese ammissibili")

Si prega di confermare che gli investimenti necessari alla realizzazione, da parte di una grande impresa, di un impianto di biogas non da colture alimentari, bensì da scarti di lavorazione da processi agroindustriali (scarti di macellazione e scarti di lavorazione industriale di ortofrutta e IV gamma), costituiscono spese ammissibili al V Avviso Contratti di Filiera, prot. n. 182458 del 22 aprile 2022, sia entro la Tabella 1A, sia entro la Tabella 2A, in quanto queste spese non rientrano né nelle limitazioni di cui alla Tabella 1A, né nell'esclusione di cui alla Tabella 2A, le quali si riferiscono esclusivamente a "biocarburanti prodotti da colture alimentari".

R: Si conferma che un investimento per un impianto di biogas per autoconsumo è ammissibile sulle Tabelle 1A e 2A, a seconda che interessi il settore della produzione primaria o della trasformazione.

Si sottolinea che nella Tabella 1A dell'Allegato A è espressamente previsto che “In caso di investimenti connessi alla produzione di biocarburanti o alla produzione di energia da fonti rinnovabili a livello delle aziende agricole, devono essere rispettate le condizioni indicate ai punti da 137 a 142 degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020”. Secondo i richiamati punti degli Orientamenti al paragrafo 137, lettera b) è previsto quanto segue: (b) qualora nelle aziende agricole sia realizzato un investimento per la produzione di energia termica e/o elettrica da fonti rinnovabili, gli impianti di produzione di energia rinnovabile sono ammissibili agli aiuti unicamente se l'obiettivo è quello di soddisfare il fabbisogno energetico dell'azienda e se la loro capacità produttiva non supera il consumo medio annuo combinato di energia termica ed elettrica dell'azienda agricola, compreso quello familiare. Per quanto riguarda l'elettricità, la vendita di energia elettrica è consentita nella rete purché sia rispettato il limite di autoconsumo annuale.

Quesito 310 (Inserito in sezione 1 “Soggetti proponenti e soggetti beneficiari”)

Si fa riferimento al bando Mipaaf riguardante i Progetti di filiera a valere sui fondi del PNRR, Avviso Prot n. 182458 del 22/04/2022 recante le caratteristiche, le modalità e le forme per la presentazione delle domande di accesso ai contratti di filiera e le modalità di erogazione delle agevolazioni di cui al DM. n. 0673777 del 22 dicembre 2021. Al riguardo si chiede se un ente pubblico nazionale di ricerca e sperimentazione come il CREA, iscritto all'Anagrafe delle ricerche del MUR e compreso tra gli organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, come definiti dal Regolamento (UE) n. 702/2014 art.2 punto 50, può partecipare sia in qualità di “Soggetto proponente”, punto 3.1.c dell'avviso, sia in qualità di “Soggetto beneficiario”, punto 3.2.d dell'avviso. Si chiede inoltre cortesemente di specificare quali siano gli interventi citati al punto 3.2.d dell'avviso "per gli interventi di cui alla lettera f) del successivo comma 3)”.

R: Si conferma che in quanto ente pubblico, può assumere la qualità di Proponente ed in quanto organismo di ricerca con i requisiti di cui all'art. 3 comma 2 lett. d) può assumere la qualità di Soggetto beneficiario. La frase "per gli interventi di cui alla lettera f) del successivo comma 3)” è un refuso oggetto di *errata corrige*.

Quesito 311 (Inserito in sezione 4 “Agevolazioni concedibili”)

Un'impresa di trasformazione (caseificio nella fattispecie) in considerazione dell'elevato numero delle aziende agricole che conferiscono il latte vorrebbe partecipare a due contratti di filiera, ad uno in qualità di beneficiario diretto e all'altro in qualità di beneficiario indiretto per concorrere al raggiungimento degli obiettivi che si intendono perseguire con il programma di investimenti. Nell'ambito del V Avviso pubblicato è consentito ad un'impresa di lavorazione/trasformazione dei prodotti agricoli di sottoscrivere due Accordi di filiera ricoprendo in ognuno il ruolo sopra specificato?

R: Non si ravvisano motivi ostativi. Si rimanda, ad ogni modo, alla FAQ n. 220.

Quesito 312 (Inserito in sezione 1 “Soggetti proponenti e soggetti beneficiari”)

Il proponente di un progetto può essere una ATI (associazioni temporanee di impresa tra i Soggetti beneficiari) già costituita, tramite atto notarile o scrittura privata autenticata. All’ATI devono partecipare oltre che i beneficiari diretti (che fanno investimenti) anche i beneficiari indiretti?

R: Per “Soggetto beneficiario indiretto” si intende l’impresa firmataria dell’Accordo di Filiera che, pur usufruendo di una positiva ricaduta dei vantaggi derivanti dalla realizzazione del Programma, non è un Soggetto beneficiario.

Per “Soggetto beneficiario” si intende l’impresa ammessa alle agevolazioni previste da ciascun Provvedimento.

Posto quanto precede, l’ATI deve essere costituita dai soli Soggetti beneficiari. Si specifica che a seguito di *errata corrige* che ha modificato l’articolo 3, comma 1, lett.e) dell’Avviso, la forma costitutiva per atto notarile o scrittura privata autenticata non è più obbligatoria.

Quesito 313 (Inserito in sezione 1 “Soggetti proponenti e soggetti beneficiari”)

Nel caso di una filiera nel settore del pomodoro parteciperanno come beneficiari diretti imprese di trasformazione e imprese agricole con investimenti inoltre saranno coinvolte cooperative/consorzi di produttori COME BENEFICIARI INDIRETTI per la garanzia di reperimento della materia prima. L’accordo di filiera lo firmeranno anche i Consorzi e cooperative che associano i produttori agricoli (si produrrà l’elenco dei produttori agricoli associati) I consorzi/cooperative di produttori beneficiari indiretti devono costituirsi in ATI con i beneficiari diretti?

R: Si rimanda alla FAQ n. 312.

Quesito 314 (Inserito in sezione 2 “Condizioni di ammissibilità”)

Nel caso del pomodoro è necessaria una rotazione dei terreni per mettere a riposo i campi, per questo motivo saranno coinvolti consorzi e cooperative in modo che assicureranno la piena disponibilità di un certo quantitativo di materia prima grazie alla numerosità dei soci impegnandosi come ente che associa più produttori e che annualmente potrà ritirare pomodori dai soggetti che ne hanno la disponibilità. In questo caso l’impegno lo assumerebbe la cooperativa/consorzio e la firma sull’accordo di filiera la metterebbe il consorzio/cooperativa e non i singoli produttori. È corretto?

R: L’Accordo di filiera, ai sensi dell’articolo 4, comma 2 dell’Avviso, deve essere sottoscritto da tutti i Soggetti beneficiari, diretti e indiretti. Laddove il Consorzio intenda qualificarsi come Soggetto beneficiario indiretto, come pare evincersi dal tenore del quesito, dovrà quindi sottoscrivere l’Accordo, unitamente alle cooperative che parteciperanno in qualità di Soggetti beneficiari diretti.

Quesito 315 (Inserito in sezione 6 “Istruttoria delle domande e procedura di valutazione dei Programmi e dei Progetti”)

Si richiede, se possibile, un chiarimento in merito alla definizione di "compatibilità degli interventi proposti con la programmazione regionale". In particolare si richiede se con il V bando per i Contratti di Filiera nel settore agroalimentare è ammissibile l'acquisto di attrezzature (es. carri miscelatori, trattori, aratri, rotopresse, sollevatori telescopici) che non risultano ammissibili all'interno delle operazioni del PSR regionali (es. di Regione Lombardia).

R: Si rimanda alla FAQ n. 184.

Quesito 316 (Inserito in sezione 4 "Agevolazioni concedibili")

Una ditta individuale sotto 40 anni con P IVA in campo agricolo aperta nell'anno 2005 e iscrizione camerale alla sezione speciale settore agricoltura dal 05/12/2005 con stato di attività "attiva" e relativa, Iscrizione Inps come CD, visto che come ditta individuale non ha mai svolto l'attività di esercizio poiché non ha mai emesso fatture per l'attività agricola; ma nell'anno 2019 è amministratore di una società semplice agricola proprietaria di un'azienda agrumicola che svolge regolare attività agricola. SI CHIEDE, se l'impresa agricola, che intende partecipare al "V Bando contratto di filiera" è da considerarsi un GIOVANE AGRICOLTORE visto che la vera attività agricola ha avuto inizio nel 2019 nell'ambito dell'attività societaria, e pertanto gli interventi in Tabella 1 A avranno aliquota 50% + 20%.

R: Si rimanda alla FAQ n. 240.

Quesito 317 (Inserito in sezione 3 "Interventi e spese ammissibili")

Si prega di confermare che gli investimenti necessari alla realizzazione, da parte di una grande impresa multiattività operante principalmente nel settore primario ATECO 01.63, di impianti fotovoltaici a fini di autoconsumo posti sopra delle strutture utilizzate per la produzione di farine di carne per petfood da scarti di macellazione (attività secondaria ATECO 10.92) derivanti dalla filiera bovino da carne, costituiscono spese ammissibili al V Avviso Contratti di Filiera, prot. n. 182458 del 22 aprile 2022, e in particolare sono ammissibili entro la correlata Tabella 2A.

R: Non si ravvisano motivi ostativi. Per maggiori elementi si rimanda alle FAQ n. 13 e 51.

Quesito 318 (Inserito in sezione 6 "Istruttoria delle domande e procedura di valutazione dei Programmi e dei Progetti")

In riferimento al Quesito 60, con la presente per chiedere se sia corretta l'interpretazione qui riportata: Il beneficiario protocolla la domanda per l'ottenimento della certificazione, entro la data di presentazione del Contratto di Filiera (ad oggi 21 Settembre 2022) Il MIPAAF attribuisce il punteggio previsto dall'ambito di valutazione 3 parametro "adesione da parte del Soggetto Beneficiario...", ed il soggetto Beneficiario è obbligato all'ottenimento della certificazione entro il II trim. 2026 Il tutto fermo restando che il MIPAAF si riserverà e provvederà a disporre controlli, ispezioni e monitoraggi, al fine di verificare lo stato di avanzamento e/o chiusura dei programmi nonché le condizioni di mantenimento delle agevolazioni.

R: Rimandando alle FAQ n. 60, 175 e 179, si ricorda che il Ministero, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lett. b) punto iii) dell'Avviso, può procedere alla revoca totale delle agevolazioni in caso di variazioni che incidono sul punteggio complessivo del Programma utile per la collocazione in graduatoria.

Quesito 319 (Inserito in sezione 4 “Agevolazioni concedibili”)

In riferimento al quesito 38 si ravvisa che il MISE con circolare Prot. 310398 del 31/12/2021 fornisce specifici chiarimenti in relazione ai concetti di doppio finanziamento e di cumulo delle misure agevolative, citando altresì la Misura PNRR Transizione 4.0 che prevede la concessione di un credito d'imposta per le imprese che investono in tecnologie 4.0 e in Ricerca e sviluppo, confermando che le Misure finanziate all'interno del PNRR possono essere cumulate con altre agevolazioni salvo ovviamente i limiti esistenti dalla normativa nazionale ed europea vigente, ivi compresa quella riferita agli aiuti di stato. Tali precisazioni permettono quindi di prevedere la cumulabilità tra il programma di filiera con “transizione 4.0” nonché con qualsiasi altro aiuto di stato compresi gli aiuti di stato, come disciplinato dall'art. 7 comma 9 del DM n. 0673777 del 22 dicembre 2021?

R: Si rimanda alla FAQ n. 308.

Quesito 320 (Inserito in sezione 1 “Soggetti proponenti e soggetti beneficiari”)

Una società agricola che esercita attività di produzione primaria, una società agricola che esercita produzione e trasformazione, e due Enti pubblici di ricerca, intendono sottoscrivere un accordo di filiera che prevede come beneficiari diretti solo la società di produzione primaria e i due Enti pubblici di ricerca (Quindi progetti di investimento solo nei segmenti della produzione e della ricerca). Come soggetto proponente, è possibile costituire una associazione temporanea di imprese tra le due società agricole, posto che solo una delle due figura come beneficiario diretto (ovvero esegue un progetto di investimenti) mentre l'altra è solo beneficiario indiretto, e presentare il programma complessivo anche per i progetti dei due Enti pubblici che però non aderiscono all'ATI (in quanto non sono imprese)? Oppure è necessario che sia uno dei due Enti pubblici a fungere da soggetto proponente del programma (capofila), quindi anche per il progetto svolto dal beneficiario società agricola di produzione primaria oltre che per il progetto svolto dall'altro Ente Pubblico? Si conferma che un programma che coinvolge tre beneficiari (una società agricola di produzione e due Enti pubblici di ricerca) e due segmenti della filiera (produzione e ricerca) è ammissibile al finanziamento, in quanto la ricerca è considerata una dei segmenti della filiera (vedi FAQ 27)?

R: Nel confermare quanto riportato nella FAQ n. 27, si rimanda alle FAQ n. 252, come integrata a seguito di errata corrige, e n.312.

Quesito 321 (Inserito in sezione 3 “Interventi e spese ammissibili”)

Rispetto alle spese ammissibili per il soggetto beneficiario Organismo di ricerca, come da Tabella 4 A, nel bando non è specificato come viene calcolata la percentuale di spese generali rispetto agli altri costi, né il limite massimo. Si chiede conferma che tale costo possa essere calcolato secondo i criteri usuali dall'ente.

R: Le spese generali supplementari a valere sulla citata tabella, non soggette al limite del 12%, sono riconosciute solo se direttamente imputabili al progetto nonché se coerenti e connesse alle finalità dell'investimento di ricerca e sviluppo. La metodologia di rendicontazione è a costi reali.

Quesito 322 (Inserito in sezione 2 “Condizioni di ammissibilità”)

Si richiede chiarimenti sul seguente quesito per la partecipazione al bando in oggetto: Stante la disposizione di cui al Punto 4 - Condizioni di ammissibilità, Comma 1. che recita "Il Contratto di filiera deve interessare un ambito territoriale multiregionale. Il carattere di multiregionalità del contratto di filiera è assicurato quando gli interventi sono distribuiti sul territorio di due o più regioni o province autonome." Detta condizione può essere dimostrata e rispettata qualora gli investimenti su due regioni siano effettuati dalla medesima azienda che opera e ha sedi operative su entrambe le regioni?

R: Si rimanda alla FAQ n. 42.

Quesito 323 (Inserito in sezione 3 “Interventi e spese ammissibili”)

Nella tabella "Costi" degli Allegati 2 e 3 si parla di "Costi per.....la preparazione delle domande di riconoscimento dei regimi di qualità". Si chiede se in tale dizione possono essere compresi i costi per la notifica iniziale e la tariffa annuale agli Organismi di Controllo per il Biologico o per il SQNPI.

R: Ai sensi del paragrafo 3.1, lett. b) dell'Allegato 6 “Spese ammissibili” sono ammissibili i costi afferenti alla sola preparazione delle domande di riconoscimento dei regimi di qualità. Pertanto, non si ritengono inclusi i costi previsti nelle fasi successive alla presentazione della citata domanda di riconoscimento.

Quesito 324 (Inserito in sezione 5 “Presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni”)

Dal momento che l'adesione al SQNPI avviene tra il 1° Gennaio ed il 15 Maggio- quest'anno prorogato al 15 Giugno - e che al momento attuale la coltura arborea che si intende certificare ancora non è presente in campo, ma costituisce uno degli investimenti previsti, si chiede se il punteggio relativo potrà essere assegnato allegando una dichiarazione di impegno del produttore beneficiario ad aderire alla certificazione SQNPI (o BIO) non appena riaperti i termini, iniziato l'impianto e comunque conclusa positivamente l'istruttoria.

R: Rimandando alla FAQ n. 179, si rappresenta che la dichiarazione di impegno non rileva ai fini dell'attribuzione del punteggio in fase di valutazione.

Quesito 325 (Inserito in sezione 6 “Istruttoria delle domande e procedura di valutazione dei Programmi e dei Progetti”)

Si chiede se il Global Gap G.R.A.S.P. con marchio CEPA costituisce un "ulteriore sistema di certificazione volontaria" con diritto a 2 punti nella valutazione finale del progetto.

R: Si rimanda alla FAQ n. 56.

Quesito 326 (Inserito in sezione 2 “Condizioni di ammissibilità”)

In merito al DM 0673777 del 22 dicembre 2021 (quinto bando contratti di filiera) il partenariato che si sta costituendo per la formalizzazione di una proposta ha la necessità di alcuni chiarimenti, in particolare: Un ente di ricerca (proponente) ed un secondo beneficiario di altra regione rispetto al proponente possono costituire un Accordo di Filiera (ricerca-trasformazione prodotti agricoli) rispondente ai requisiti per accedere ai contributi di filiera del suddetto bando? Inoltre sarebbe altrettanto importante comprendere cosa si intenda nella definizione di soggetto beneficiario degli aiuti di filiera art. 5 comma 3 lettera a) con "imprese che operano nel settore agricolo e agroalimentare" in particolare una impresa che si occupa della lavorazione di frutta e ortaggi (codice ateco 10.39.00) oppure una impresa che si occupa della costruzione di attrezzatura agricola (ateco 28.30.90) possono essere considerate imprese operanti nel settore agricolo/agroalimentare ovvero soggetti beneficiari degli aiuti di filiera ?

R: Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lett. i) dell'Avviso, l'Accordo di filiera deve riportare i segmenti della filiera oggetto del Programma di interventi (almeno pari a 2) di cui uno è la produzione primaria, non presente nella composizione rappresentata nel quesito. L'azienda di costruzione di macchinari agricoli, essendo un fornitore, non può essere classificata tra i soggetti beneficiari diretti, può configurarsi quale soggetto indiretto e, a tal fine, essere ricompresa nell'Accordo di filiera. In ultimo si specifica che l'Ente di ricerca può essere Soggetto proponente solo se riveste la qualifica di Ente pubblico ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. c) dell'Avviso.

Quesito 327 (Inserito in sezione 2 “Condizioni di ammissibilità”)

Un'azienda è in procinto di presentare un Programma di multi-filiera sul settore biologico a valere sul V Bando dei Contratti di Filiera, a tal fine siamo a richiedere il seguente chiarimento in merito alle categorie di soggetti proponenti elencate all'art. 3 dell'Avviso N.0182458 del 22/04/2022.

Il soggetto proponente del Contratto di Filiera è una rete di imprese che hanno già sottoscritto un Contratto di rete al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni (lettera f) dell'articolo 3.1 dell'Avviso).

A questo Contratto di rete partecipano 3 dei 5 soggetti beneficiari del Programma di Filiera, mentre gli altri 2 soggetti beneficiari aziende agricole, non fanno parte della rete ma sottoscriveranno l'Accordo di Filiera per garantire l'integrazione di filiera, definire il rispettivo ruolo ed attribuire il ruolo di soggetto Proponente alla Rete.

Pertanto, si domanda se la partecipazione di questi 2 soggetti, ciascuno con un proprio Piano di Investimento, è ammessa?

Dato che nel IV Bando dei Contratti di Filiera (Quesito 77), ad una domanda simile era stata data una risposta affermativa siamo a richiedere che venga confermata questa interpretazione anche per il V Bando, considerando che questo specifico punto non è stato modificato nell'attuale edizione dell'avviso rispetto alla precedente, nonché si opera sempre all'interno delle previsioni dell'aiuto di Stato SA42821 - Contratti di filiera e di distretto.

Inoltre, essendo che il Contratto di Rete citato è già costituito e prevede una durata fino al 31 dicembre 2024, con la definizione di un rinnovo o di un'ulteriore durata alla scadenza di questo termine, che sarà definita considerando la conclusione degli interventi e comunque fino alla validità degli impegni sanciti nell'Accordo di Filiera, nell'augurata ipotesi che il Contratto di Filiera sia ammesso alle agevolazioni. La durata della rete così normata dal Contratto di rete citato, in veste di Soggetto Proponente, è accettata in sede di istruttoria delle Istanze di Filiera?

R: Non si ravvisano motivi ostativi.

Quesito 328 (Inserito in sezione 5 “Presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni”)

Avendo degli immobili in comodato, per la durata di 20 anni, è possibile partecipare al bando?

R: Si rimanda alla FAQ n. 233.

Quesito 329 (Inserito in sezione 3 “Interventi e spese ammissibili”)

Si chiede inoltre se nel caso di emissione di fatture d'acconto antecedenti alla data di presentazione della domanda, sia corretto considerare come ammissibili le spese per cui le relative fatture siano state emesse successivamente a tale data, considerando quindi agevolabile il valore del bene al netto dei titoli di spesa emessi in data antecedente alla presentazione. Al fine di chiarire meglio il quesito si formula il seguente esempio:

Costo del bene: Euro 100.000

Quota acconto: Euro 20.000 emissione fattura antecedente alla domanda

Quota saldo: Euro 80.000 emissione fattura successiva alla presentazione della domanda

È corretto considerare gli 80.000 euro del saldo come ammissibili ai fini dell'agevolazione?

R: Si rappresenta che le spese preliminari e funzionali alla presentazione del Progetto sono eleggibili dalla data di pubblicazione del Decreto in G.U. n. 61 del 14 marzo 2022. Le spese direttamente connesse all'attuazione del Progetto sono considerate ammissibili dalla data di presentazione della domanda. Dal combinato disposto di cui all'art. 7 comma 5 del Decreto e all'art. 4 comma 5 lett. o) dell'Avviso, gli interventi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni. L'Aiuto SA.42821 al punto 132 recita “Conformemente al punto 70 degli Orientamenti, la Commissione ritiene che gli aiuti siano privi di effetto di incentivazione per il beneficiario se, nel momento in cui questi inoltra domanda di aiuto alle autorità nazionali, il lavoro relativo al progetto o all'attività ha già avuto inizio”. La data di avvio degli interventi è, pertanto, rappresentata dalla data del primo titolo di spesa ammissibile. Sulla base della fattispecie descritta, l'intervento risulta avviato prima della presentazione della domanda, a nulla rilevando il mancato riconoscimento in sede di SAL della quota di acconto.

Quesito 330 (Inserito in sezione 3 “Interventi e spese ammissibili”)

In riferimento all’acquisto di un immobile per cui sia stato effettuato un preliminare con versamento dell’acconto in data antecedente alla presentazione della domanda, la data del preliminare è da considerarsi quale avvio della spesa oppure ai fini della data di avvio della spesa occorre considerare la data del rogito di acquisto?

R: Si rimanda alla FAQ n. 329.

Quesito 331 (Inserito in sezione 3 “Interventi e spese ammissibili”)

In riferimento all’ammissibilità delle spese si chiede se ai sensi di quanto previsto all’articolo 5 punto 6 dell’Avviso N.0182458 del 22/04/2022, che specifica che “ le spese direttamente connesse all’attuazione del Progetto sono considerate ammissibili dalla data di presentazione della domanda”, sia corretto considerare la data di emissione della fattura quale condizione di ammissibilità per le spese sostenute, coerentemente con quanto indicato all’articolo 14 punto 1 che indica che “ la data di avvio degli interventi da parte del Soggetto beneficiario è rappresentata dalla data del primo titolo di spesa ammissibile, e indipendentemente dalla voce di spesa in oggetto (opere edili, macchinari attrezzature, ecc.). Ad esempio, nel caso in cui il Documento di Trasporto riporti una data antecedente alla presentazione della domanda, mentre la data della relativa fattura sia successiva alla data di presentazione, si può considerare l’investimento ammissibile?

R: Il Documento di Trasporto costituisce un documento contabile di consegna tale da dimostrare l’avvio dell’intervento, in questo caso, prima della data di presentazione della domanda. A tal fine si ritiene inammissibile. Si rimanda, altresì, alla FAQ n. 329.

Quesito 332 (Inserito in sezione 3 “Interventi e spese ammissibili”)

In riferimento all’articolo 5 comma 6 dell’Avviso n. 0182458 del 22/04/2022 in cui viene riportato “... Le spese direttamente connesse all’attuazione del progetto sono considerate ammissibili dalla data di presentazione della domanda”, si espone quanto segue.

Premesso che

- il Decreto 22 Dicembre 2021 richiama il Reg (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014;*
- l’art. 6 “Effetto di incentivazione” al comma 1 riporta che “Il presente regolamento si applica unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione”;*
- il medesimo art. 6 al comma 2 riporta che “Si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se, prima dell’avvio dei lavori relativi al progetto o all’attività, il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato”;*
- all’art. 2 del richiamato Reg (UE) 651/2014 al punto 23 viene riportata la definizione di “avvio dei lavori” come “la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la data*

del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento. A seconda di quale condizione si verifichi prima”;

si chiede se nel caso in cui siano già state sostenute spese relative all'investimento, o anche siano già stati sottoscritti contratti di acquisto con relativo pagamento di caparra confirmatoria, prima della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, anche se non ammissibili al finanziamento, l'investimento proposto possa essere ammesso alle agevolazioni. Il presente quesito viene sottoposto in quanto il quesito 33 pubblicato nelle faq del IV bando avvalora che l'avvio dei lavori possa essere antecedente alla data della presentazione della domanda, che sembrerebbe in contrasto con quanto disposto dal citato Reg (UE) 651/2014.

R: Si rimanda alle FAQ n. 329.

Quesito 333 (Inserito in sezione 3 “Interventi e spese ammissibili”)

Sempre in riferimento all'articolo 5 comma 6 dell'Avviso n. 0182458 del 22/04/2022 in cui alla nota 1 viene riportato “In conformità con la definizione di avvio dei lavori di cui all'art. 2, punto 23 del regolamento (UE) 651/2014, le attività preparatorie sono da ritenersi eleggibili anche se effettuate in data antecedente alla presentazione della domanda”, si espone quanto segue.

Premesso che

· l'articolo 5 dell'Avviso al comma 6 prescrive che “Le spese generali ... omissis ... sono eleggibili dalla data di pubblicazione in G.U. del presente Avviso”;

· la definizione di “avvio dei lavori” di cui al punto 23 dell'art. 2 del richiamato Reg (UE) 651/2014 riporta “... L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. ...”;

si chiede se anche l'acquisto del terreno possa essere ammissibile alle agevolazioni se effettuato antecedentemente alla data della presentazione della domanda, ma comunque dalla data di pubblicazione in G.U. dell'Avviso, in analogia con quanto previsto per le spese generali. Il presente quesito viene sottoposto in quanto il quesito 30 pubblicato nelle faq del IV bando non prevede l'ammissibilità dell'acquisto del terreno effettuato antecedentemente alla data della presentazione della domanda.

R: Ai sensi del paragrafo 1, lett. a) dell'Allegato 6 “Spese ammissibili” sono eleggibili dalla data di pubblicazione del *Decreto* solo le spese preliminari e funzionali alla presentazione del *Progetto* (quali oneri concessori, studi di fattibilità, indagini, spese di progettazione funzionali al permesso di costruire, etc.). L'acquisto del terreno, in quanto spesa direttamente connessa all'attuazione del *Progetto*, è considerato ammissibile dalla data di presentazione della domanda.

Si rimanda per ulteriori specifiche alla FAQ n. 329.

Quesito 334 (Inserito in sezione 2 “Condizioni di ammissibilità”)

Le aziende che partecipano alle filiere, nel piano degli investimenti possono usufruire di misure per le attività connesse come Agriturismo?

R: Gli investimenti inerenti all'attività agri turistico-ricettiva non sono ammessi alle agevolazioni a valere sull'Avviso.

Quesito 335 (Inserito in sezione 4 “Agevolazioni concedibili”)

All'art. 6 comma 4 dell'Avviso sono riportate le percentuali di contributo in conto capitale e per quanto riguarda la Tabella 4A sono indicate le percentuali per le PMI e per le GRANDI IMPRESE. Qual è invece la percentuale di contributo in conto capitale per gli organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza (distinta tra la localizzazione nelle regioni meno sviluppate e localizzazione in altre regioni)?

R: L'agevolazione a valere sulla Tabella 4° è stabilita, come definito nella tabella 1 dell'articolo 6, comma 4 dell'*errata corrige*, in misura pari al 100% indipendentemente dalla dimensione e dalla localizzazione territoriale dell'organismo di ricerca e diffusione della conoscenza. Si rimanda alla FAQ 45 per la trattazione più completa del tema.

Quesito 336 (Inserito in sezione 5 “Presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni”)

Nel computo dei termini di scadenza dei 90 giorni per la presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni il mese di agosto è da considerarsi o è escluso?

R: Per la presentazione della domanda, a decorrere dal 25 luglio 2022, si considera anche il mese di agosto. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato al 24/10/2022 entro le ore 12.

Quesito 337 (Inserito in sezione 4 “Agevolazioni concedibili”)

In riferimento agli investimenti Tabella 4 A, considerato che ex art. 3 dell'avviso possono candidare investimenti gli Enti di ricerca, visto che il paragrafo 6 Agevolazioni concedibili individua quale agevolazione massima per intervento 100% per le PMI e 80% per le GI, con la presente si sottopongono i seguenti quesiti L'Ente di Ricerca è equiparato ad una PMI e pertanto è destinataria del 100% di contributo a fondo perduto in caso di investimento, quale beneficiario, al programma di filiera nonché al 90% se ubicata in altre sedi – fermo restando che siano soddisfatte le condizioni di cui alla nota 1 dell'allegato 6? In caso di acquisizione di servizi, può essere acquistato un servizio/consulenza da un fornitore Europeo o internazionale? Qual è la % massima delle spese generali voce 4.5 della Tabella 4A, così come riportata nell'allegato 6? Come sono rendicontate le spese generali?

R: Si rimanda alla FAQ n. 335. Inoltre, si rappresenta che ai sensi dell'articolo 5, comma 11 dell'Avviso “*le spese relative all'acquisto di beni e servizi in valuta diversa dall'euro possono essere ammesse alle agevolazioni per un controvalore in euro determinato sulla base del tasso giornaliero di cambio, pari all'imponibile ai fini IVA riportato sulla bolletta doganale d'importazione*”. Al pari degli interventi materiali, anche per gli interventi immateriali, ai sensi

dell'articolo 10, comma 9, lett b), punto i - ultima alinea, è richiesta la presentazione di una relazione descrittiva degli interventi da realizzare corredata da tre offerte di preventivo in concorrenza, contenenti, ove pertinenti, informazioni puntuali sul fornitore, sulla modalità di esecuzione del Progetto (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi di realizzazione. Nel caso in cui non sia possibile disporre di tre offerte di preventivo, deve essere presentata la dichiarazione di un esperto qualificato nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto dell'agevolazione. Si precisa che le spese generali supplementari a valere sulla citata tabella, non soggette al limite del 12%, sono riconosciute solo se direttamente imputabili al progetto nonché se coerenti e connesse alle finalità dell'investimento di ricerca e sviluppo. La metodologia di rendicontazione è a costi reali.

Quesito 338 (Inserito in sezione 2 “Condizioni di ammissibilità”)

In riferimento al QUESITO 45 e collegati non riusciamo a comprendere con certezza se un'impresa di produzione primaria o di trasformazione (appartenente al settore agricolo e agroalimentare) possa candidare un investimento a valere sulla Tabella 4A – Interventi di progetti di ricerca e sviluppo nel settore agricolo. Premesso che nell'avviso N.0182458 del 22/04/2022 all'articolo 5, comma 1, lettera f) è previsto che: “Gli interventi ammissibili alle agevolazioni comprendono le seguenti tipologie in relazione al Soggetto beneficiario: f) per i progetti di ricerca e sviluppo nel settore agricolo di cui alla tabella 4A dell'Allegato A al Decreto, le PMI le grandi imprese, gli organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza”, si presenta il caso di una Grande Impresa del settore agricolo e agroalimentare che intenda presentare un Progetto di R&S (TAB. 4A) di interesse per tutte le imprese del settore in cui opera con le seguenti spese: Costi del personale tecnico della Grande Impresa impiegato nelle attività di ricerca. Costi per la ricerca contrattuale con fornitore un Organismo di ricerca con le caratteristiche contenute nel Regolamento Ue 702/2014 (nel regolamento non è indicato tra i requisiti dell'ente di ricerca l'iscrizione all'anagrafe della ricerca, requisito obbligatorio invece nel caso l'ente di ricerca fosse il soggetto beneficiario). Nel caso il progetto fosse ammissibile a finanziamento, la Grande Impresa andrebbe a rendicontare le proprie spese di personale ed i costi dell'ente di ricerca (fatture o convezioni). Pertanto, l'ente di ricerca otterrebbe indirettamente il beneficio attraverso il pagamento del compenso per l'attività di ricerca svolta, ma l'agevolazione (nell'ipotesi di richiesta del solo contributo in conto capitale) sarebbe liquidata al beneficiario Grande Impresa per il tramite del Soggetto proponente. chiediamo se la nostra interpretazione è corretta. Se non lo fosse allora nell'avviso all'articolo 5, comma 1, lettera f) ravvisiamo un'incongruenza dato che sono state annoverate le PMI e le Grandi imprese tra le tipologie di soggetti beneficiari per la realizzazione degli interventi TAB 4A.

R: Si rimanda alle FAQ n. 43 e, a seguito di *errata corrige*, alla nuova formulazione della FAQ n. 45 e 177.

Quesito 339 (Inserito in sezione 4 “Agevolazioni concedibili”)

All'articolo 6 del bando si legge al comma 4 la percentuale massima di contributo in conto capitale richiedibile. Non vengono riportate le informazioni per gli organismi di ricerca, le cui spese sono ammissibili secondo tabella 4A. Chiedo conferma della percentuale di applicazione. La voce 5 della tabella 4A specifica "Spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi

dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto". A quanto ammontano le spese generali connesse alla gestione del personale, dipendente e non dipendente? Al 12% come per la tabella 1A? Quali documenti sono necessari a dimostrazione dell'uso delle attrezzature e strumenti acquistati per il progetto? La nota 1 alla tabella 4A dell'allegato 6 (pag.14) riporta: i risultati della ricerca sono messi a disposizione su internet per un periodo di almeno 5 anni. Si considera tale disposizione anche attraverso pubblicazioni scientifiche? Non essendo impresa, alcune sezioni dell'allegato 3 non sono direttamente applicabili e quindi verranno contestualizzate nell'ambito del più ampio programma di filiera in cui l'attività si inserisce, corretto?

R: Si rimanda alla FAQ n. 335. Inoltre, si rappresenta che le spese generali supplementari a valere sulla citata tabella, non soggette al limite del 12%, sono riconosciute solo se direttamente imputabili al progetto nonché se coerenti e connesse alle finalità dell'investimento di ricerca e sviluppo. Con riferimento all'utilizzo delle attrezzature e degli strumenti si rimanda al paragrafo 4.1, lett. d) dell'Allegato 6 "Spese ammissibili". La disposizione di cui alla citata nota della tabella 4A è disciplinata dall'articolo 31, comma 3, del Regolamento (UE) n. 702/2014 ed è, pertanto, inderogabile. L'Allegato 3 deve essere compilato per le sezioni di competenza e pertinenza di ciascun Soggetto beneficiario.